

Una grande sfida per il mondo assicurativo

Diritto delle
Assicurazioni

Claudio Perrella

Gli effetti del cambiamento climatico sono ormai divenuti (fortunatamente, va aggiunto) un tema ampiamente dibattuto a livello scientifico, politico ed istituzionale.

Numerosi disastrosi eventi naturali degli ultimi anni, che molti esperti hanno ritenuto direttamente riconducibili al riscaldamento globale, hanno acuito l'attenzione e la consapevolezza dell'opinione pubblica.

L'impatto che il *climate change* è destinato ad avere sul mondo assicurativo è enorme, e solo ora forse si comincia a percepirne l'entità.

Si tratta di un'autentica sfida, resa più complessa dal fatto che si tratta di rischi che con ogni probabilità non sono stati (almeno non compiutamente) valutati nella larghissima maggioranza dei testi di polizza oggi impiegati nel mercato assicurativo, che spesso prevedono misure di mitigazione e prevenzione dei rischi inadeguate rispetto alla nuova dimensione di eventi quali inondazioni, siccità, uragani.

Un cambiamento globale

Non c'è un solo settore del mercato assicurativo che non sia destinato ad essere toccato da questi cambiamenti.

L'impatto immediato è evidentemente sulle polizze *property*, o le coperture di *business interruption*, nel caso di eventi atmosferici e naturali che incidono su attività produttive, supply chain, trasporti e comunicazioni.

Si pensi ancora all'assicurazione per danni ai raccolti o allevamenti, le coperture marine, l'assicurazione del credito all'esportazione.

Le implicazioni saranno però rilevanti anche per le polizze *liability*.

Numerosi analisti sono concordi ad esempio nel ritenere che le coperture D&O tra breve saranno esposte a contenziosi nascenti dalla violazione degli obblighi di *climate change disclosure*.

Nel 2016 è stata promossa una class action negli USA nei confronti di Exxon Mobil dopo che quest'ultima aveva indicato in bilancio un deprezzamento del 20% delle proprie riserve a causa degli effetti dei mutamenti climatici.

Nel 2017 invece due dei principali azionisti della Commonwealth Bank of Australia (CBA) hanno promosso un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, deducendo una presunta omissione nel riportare i *climate change risks* nelle relazioni annuali.

Un altro fronte che si prospetta fortemente coinvolto è quello della *product liability*, perché l'innalzamento delle temperature creerà contesti estremi, che metteranno a dura prova prodotti progettati e concepiti per funzionare in ambienti meno proibitivi.

Sarà necessario un intenso lavoro di adattamento del *wording* di polizza

Tale mutato scenario imporrà un intenso e complesso lavoro di adattamento dei testi di polizza.

Si pensi alla esperienza del mercato assicurativo USA, dove la tradizionale presenza di uragani e condizioni meteo marine estreme ha determinato l'evoluzione di clausole di polizza che applicano determinate condizioni di copertura o scoperti in caso di "Named Storm", ossia (quella che segue è una delle classiche definizioni presenti nei testi di polizza) "*any storm or weather disturbance that is named by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) or the U.S. National Weather Service or the National Hurricane Center or any comparable worldwide equivalent*".

La clausola opera dunque tutte le volte in cui le condizioni meteo sono talmente severe da essere classificate dalle autorità locali come "*hurricane, typhoon, tropical storm or cyclone*".

È plausibile che meccanismi analoghi si faranno strada anche in paesi come il nostro, dove questo tipo di eventi è stato finora molto più raro, e sarà dunque necessario individuare parametri sufficientemente certi per classificare la gravità delle condizioni meteo e la tipologia di copertura applicabile alla singola fattispecie.

È probabile che si terrà conto molto più che in passato della forza del moto ondoso o della velocità del vento, ricorrendo a parametri come la scala DOUGLAS (che misura l'altezza o la lunghezza delle onde) o la scala BEAUFORT, che misura la forza del vento ed i suoi effetti sul mare (con valori compresi tra 0 e 12).

Uno o due eventi in caso di Superstorm?

Anche in contesti maggiormente abituati a fronteggiare questi eventi peraltro non mancano problemi interpretativi che danno origine a complessi contenziosi.

Si pensi definizione di *occurrence* adottata nei mercati USA e UK, con clausole del tipo "*occurrence shall mean all losses or damages that are attributable directly or indirectly to one cause or to one series of similar causes*" oppure "*occurrence include any one loss, disaster or casualty, or series of losses, disasters or casualties arising out of one event*".

Vengono dunque coperte le conseguenze dannose derivanti da un singolo evento.

Come noto, il caso dell'attacco terroristico alle due torri del Worldwide Trade Center ha dato origine al *leading case* (con importi enormi in gioco) avente ad oggetto il punto se si fosse trattato nel caso di specie di una singola *occurrence*, oppure di due diverse, con applicazione di due distinti massimali di polizza.

A seguito dell'uragano Sandy del 2012 negli USA sono sorti contenziosi con profili analoghi.

Si è discusso in particolare se operasse lo scoperto per *Named Storm*, perché dopo essere stato classificato come "*tropical storm or hurricane*" era stato poi declassato a *post-tropical storm*; ancora, un punto che ha ingenerato numerosi contenziosi è stato se fosse ravvisabile una sola *occurrence*, perché le precipitazioni che si erano verificate dopo il downgrade erano state ancora più dannose di quella della prima fase più acuta, e ritenere la presenza di due *occurrence* avrebbe permesso l'applicazione di un nuovo massimale.

Come si vede, anche in mercati assicurativi e sistemi legali molto più abituati del nostro a valutare l'impatto di eventi estremi i dubbi ricorrono con frequenza, ed il lavoro di adattamento dei testi di polizza è incessante.

È facile prevedere che anche da noi sotto questo profilo i cambiamenti saranno notevoli.

Per maggiori informazioni scrivere a c.perrella@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com

